



Silvia Romano

Telecamere nelle scuole: risposta sbagliata a problema mal posto

La proposta di installare le telecamere nelle scuole dell'infanzia e nei luoghi di cura, impropriamente collocata nel decreto "Sblocca cantieri" sulle opere pubbliche e approvata ieri in Commissione al Senato con il voto di tutti i partiti, ci vede preoccupati e fermamente contrari.

La necessità di prevenire episodi di maltrattamenti come quelli di cui spesso è stata data notizia negli ultimi tempi, con un riscontro mediatico peraltro enorme rispetto all'esiguità dei casi, è una priorità e un dovere della comunità degli adulti e del legislatore.

Il benessere, la cura e l'accoglienza dei bambini e delle bambine, devono essere garantiti a maggior ragione quando si parla dei luoghi della formazione e dell'educazione, dove risulta inammissibile e ingiustificabile qualsiasi forma di prevaricazione, fisica o psicologica. Ma il provvedimento dà una risposta sbagliata a un problema mal posto.

La tutela dell'infanzia, in quanto valore e patrimonio di tutta la società civile, si attiva concretamente attraverso un'alleanza educativa ampia e profonda, fondata sulla fiducia e sulla condivisione, che rifiuta a priori la logica del sospetto e del controllo inquisitorio.

La politica ha il compito di offrire strumenti e risorse per valorizzare le professionalità e restituire centralità alla comunità educante, all'interno della quale si costruiscono relazioni umane e professionali e condizioni di benessere che, a partire dalla qualità del lavoro, si diffondono all'intero contesto educativo consentendo a docenti, educatori, operatori del settore di mettere in campo strategie pedagogiche, più efficaci di qualsiasi dispositivo elettronico, per gestire le complessità e far fronte alle sfide educative dei nostri tempi.

In questo quadro, la scelta delle telecamere è totalmente sbagliata e rischia di segnare il fallimento dell'educazione.

Auspichiamo e rinnoviamo con forza la richiesta, già avanzata e ribadita nell'audizione presso la Commissione Affari Costituzionali lo scorso 30 gennaio, che nella discussione parlamentare prevalga la consapevolezza che la qualità del sistema formativo nel suo complesso si determina solo con investimenti mirati e progettualità politica di ampio respiro.



Autonomia differenziata: il Presidente del Consiglio e il ministro Bussetti siano coerenti con quanto sottoscritto il 24 aprile con i sindacati

Torna improvvidamente sul tavolo del governo il tema dell'autonomia differenziata. Non c'è nessun evento politico, per quanto importante come le elezioni europee, che possa legittimare percorsi di per sé anticostituzionali e antiunitari.

Per quanto ci riguarda ricordiamo che il premier Conte e il ministro dell'Istruzione Bussetti hanno firmato lo scorso 24 aprile un'Intesa politica con 5 sigle sindacali - FLC CGIL, Cisl scuola, Uil scuola, Snals e Gilda - rappresentative dell'80% di chi opera e lavora nel mondo dell'istruzione, nella quale è scritto con evidente chiarezza che l'autonomia differenziata in materia di istruzione non ha possibilità di applicazione perché l'ordinamento è e rimane nazionale e diritti e doveri non sono regionalizzabili, rimanendo nella potestà regolativa del Contratto nazionale.

Dunque, nell'Intesa si è giunti ad un punto non più negoziabile: il diritto all'istruzione ma, aggiungiamo, tutti i diritti costituzionali a carattere universale, non possono entrare nei processi di autonomia differenziata, pena la dissoluzione dello Stato nazionale e dell'identità culturale del nostro Paese.

Crediamo perciò opportuno ribadire la nostra totale contrarietà all'autonomia differenziata, e chiediamo che i membri del governo rispettino l'Intesa politica siglata dal presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro Bussetti.

Pretendiamo coerenza e serietà: si tolga di mezzo l'autonomia differenziata, senza incertezze e tentennamenti. E senza ripensamenti, come traspare da qualche dichiarazione di stampa da parte di esponenti governativi che pure quell'Intesa hanno siglato.

Concorso 24 mesi ATA Domande dal 3 al 24 giugno per la scelta delle scuole

Con nota 1062 del 17 aprile 2019 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha comunicato l'apertura, dal 3 al 24 giugno 2019, delle funzioni per la compilazione dell'allegato G per la scelta delle 30 sedi scolastiche delle graduatorie di istituto di 1ª fascia del personale ATA per l'anno scolastico 2019/2020. Il modello di domanda va inviato esclusivamente tramite [istanze online](#).



"In Italia non serve la Flat Tax ma una seria lotta all'evasione. Le tasse vanno abbassate, sì. A chi le paga"

Congedi parentali Congedi straordinari legge 104 INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Facciamo un po' di chiarezza sul problema della interruzione del congedo straordinario di 2 anni retribuiti previsti dalla legge 104 e/o del congedo parentale nelle situazioni di sospensione delle lezioni con ripresa del congedo stesso al riprendere dell'attività didattica; per chiarezza è quello che succede abitualmente durante la sospensione delle lezioni in occasione delle vacanze natalizie o pasquali.

Lo spunto ci è pervenuto dal quesito che ci hanno posto alcuni lavoratori sulla legittimità di alcune affermazioni delle rispettive Istituzioni scolastiche di servizio sull'impossibilità, da parte dei Docenti, di interrompere questi tipi di congedo in tali occasioni.

La posizione della scuola deriverebbe dalla comunicazione MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Emilia 0004173 del 14/03/2018, indirizzata ai Dirigenti Scolastici e all'UST di Reggio Emilia, che chiede alle Istituzioni Scolastiche di indicare esplicitamente sul rispettivo decreto di assenza la ripresa del servizio da parte del dipendente, citando la data precisa, o la fruizione di ferie da parte del dipendente, altrimenti considereranno il dipendente in assenza senza soluzione di continuità.

Ora, ci appare chiaro che se un Docente è assente per congedi della fattispecie sopra indicati fino all'inizio del periodo comunemente definito "vacanze di Natale" e, dopo il periodo di sospensione delle attività didattiche, riprende il congedo nello stesso giorno di ripresa delle lezioni, durante il periodo di interruzione delle attività scolastiche, a normativa vigente, il Docente deve essere considerato in regolare servizio. Infatti, tale docente è sottoposto all'obbligo di presenza in caso di attività programmate dal Collegio dei Docenti.

Il periodo di congedo parentale (o di congedo straordinario legge 104) da fruire è decisione esclusiva del Docente che viene manifestata attraverso la domanda di congedo in cui sono precisati il giorno di inizio e quello di fine del congedo stesso.

Non è necessario che il docente si presenti a scuola per "perfezionare" la presa di servizio, è sufficiente, se richiesto dalla scuola, che la Docente invii, via fax o via pec, la messa a disposizione della scuola fin dal primo giorno successivo al termine del congedo parentale richiesto, cosa che dovrebbe risultare ovvia poiché per quel periodo non esiste un documento che ne giustifichi l'assenza (richiesta di ferie, malattia o aspettativa ecc.).

Pertanto le scuole, coerentemente con quanto da noi affermato sopra, non dovrebbero avere nessun problema nel comunicare all'RTS-RE nel Decreto di assenza di tale personale la data precisa di ripresa del servizio (che nel caso citato sopra è il giorno di servizio successivo alla fine del congedo parentale coincidente con il primo giorno di interruzione delle attività didattiche).

Comuniceranno poi un altro periodo di assenza per congedo parentale che inizierà alla ripresa delle lezioni.

Quanto sopra è naturalmente valido per tutti i periodi in cui vi siano sospensioni delle attività didattiche.



CONGEDI PARENTALI I primi 30 giorni si devono pagare al 100% fino a 12 anni



Il congedo parentale viene retribuito per max 6 mesi. Ciò è riferibile ad entrambi i genitori, ovvero i 6 mesi si intendono complessivamente retribuiti indipendentemente se li fruisce un solo genitore o se si arriva a 6 mesi sommando i periodi di congedo di entrambi i genitori. Tutti gli altri periodi di congedo superiori ai 6 mesi (fino agli 11 mesi consentiti) non sono retribuiti.

I PRIMI 30 GIORNI ENTRO IL 12° ANNO DI ETÀ DEL BAMBINO DEVONO ESSERE PAGATI AL 100%

L'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 151/2001 dispone che "Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione".

L'art. 12, comma 4 del CCNL/2007 dispone: "Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 [D.Lgs. 80/2015: per ogni figlio nato, nei primi suoi 12 anni di vita per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi...], per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute".

Il CCNL comparto scuola, nel dettare una disciplina di miglior favore in relazione al trattamento economico dei congedi parentali in tutte le ipotesi in cui si configuri il relativo diritto prevede che i primi trenta giorni di astensione dal lavoro siano retribuiti per intero nei primi 12 anni di vita del bambino.

Il nuovo CCNL 2016-18 ha confermato l'art 12 del CCNL 2007 ribadendo all'art 1 comma 10 che tutto ciò non modificato rimane in vigore.

Una norma così chiara che nella realtà talvolta non viene applicata perché ARAN, MIUR e Ragioneria dello Stato hanno posto un veto a priori smentito poi da diverse sentenze (p.e. quella del Tribunale di Grosseto che richiama, tra l'altro, come precedente, una sentenza della Cassazione) perché appunto non supportato dalla norma, e disconoscendo di fatto ciò che il CCNL prevede molto chiaramente come trattamento di miglior favore.

Dal momento che la Legge n. 80/2015 (e la n. 81/2015 che ha reso le modifiche definitive) ha esteso la possibilità del congedo parentale fino ai 12 anni, applicando ora alla lettera il nostro Contratto i primi 30 giorni di congedo (se quindi mai fruiti prima) dovrebbero essere pagati per intero anche se richiesti dopo i 6 anni del bambino e quindi fino ai 12 anni appunto perché tale è il periodo di astensione dal lavoro previsto dal novellato art. 32.

PAGAMENTO DEI RESTANTI 5 MESI

Per i restanti 5 mesi l'indennità economica è pari al 30% della retribuzione, indipendentemente dal reddito individuale del richiedente, **fino al sesto anno di vita del bambino** (compreso il giorno del 6° compleanno) indipendentemente dal reddito annuale percepito.

Se invece i restanti 5 mesi (o parte di essi) sono invece fruiti **dai 6 agli 8 anni** del bambino (compreso il giorno dell'8° compleanno) l'indennità economica è pari al 30% della retribuzione solo qualora il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico (negli ultimi anni è stato di circa Euro 16.300,00).

Per i periodi fruiti **dagli 8 ai 12 anni** del bambino (compreso il giorno del 12° compleanno) non si avrà alcuna retribuzione, anche se il reddito del richiedente rientri nei parametri sopra descritti.

libertà di insegnare, libertà di imparare

Rosa Maria: "Non voglio essere perdonata"



Il giorno successivo al suo rientro a scuola, dopo 15 giorni di sospensione, la professoressa Rosa Maria Dell'Aria, nota a tutti come Rosellina, parla con noi e ci racconta alcuni particolari inediti dell'intera vicenda.

Iniziamo subito con una prima questione. In questi giorni sono arrivati alla nostra redazione diversi messaggi di insegnanti che, nelle loro scuole, vorrebbero aprire una sottoscrizione per aiutarla a sostenere le spese e per compensare il danno derivante dalla perdita dello stipendio. Cosa ne pensa?

Ovviamente le manifestazioni di affetto e di solidarietà che sto ricevendo mi fanno molto piacere, ma se ci sono colleghi che vogliono anche aprire una sottoscrizione io vorrei che gli eventuali fondi raccolti venissero destinati a chi ne ha veramente bisogno. Purtroppo ci sono ancora tante persone che vivono in condizioni di grave disagio. A Palermo frequento un centro che si occupa di questo e lo si potrebbe aiutare.

Come è stato il rientro a scuola?

Bellissimo, emozionante: è stato un abbraccio corale di colleghe, colleghi, studenti e personale Ata. La lettera degli studenti è stata poi un regalo davvero splendido e inapprezzato.

Sulla vicenda è stato già detto e scritto molto, ma alcuni particolari sono ancora poco conosciuti. Abbiamo però una curiosità: quali sono stati i tempi del procedimento?

Intanto diciamo che la proiezione del video era avvenuta il 27 gennaio; due giorni dopo, con una celerità a dir poco inusitata, è iniziata la l'ispezione. Già a marzo ero stata convocata per l'audizione che però è stata rinviata sia per impegni del Provveditore sia perché i miei legali avevano chiesto l'accesso agli atti. Alla fine io sono stata audita il 7 maggio. Il 10 maggio mi è stata notificata la

sanzione di sospensione, con effetto immediato.

Come si è svolta l'audizione?

Per la verità non ho avuto la sensazione che la situazione fosse particolarmente grave, anzi mi era parso di capire che le mie spiegazioni fossero state accettate e comprese dal Provveditore. Io ho spiegato che avevo agito nel pieno rispetto delle opinioni degli studenti e che pensavo di aver operato correttamente.

L'accostamento Salvini/Mussolini, però, non è stata una cosa molto simpatica...

Nel video, come è già stato ripetutamente detto, non c'è nessun accostamento irragionevole fra il Ministro Salvini e Benito Mussolini. La ricerca condotta dai ragazzi riguardava il tema dei diritti: loro hanno messo a confronto alcune leggi del ventennio con la situazione attuale nella quale, purtroppo, non godono appieno degli stessi diritti. Tutto qui.

Cosa vi siete detti con i ministri Salvini e Bussetti nell'incontro di giovedì 23?

Tutti hanno preso atto che la sanzione non è sostenuta da motivi gravi.

Il ministro Bussetti mi ha assicurato che verrà trovata una soluzione, ma per ora non si sa ancora nulla.

Io, però, non voglio una soluzione che possa sembrare ad un perdono: vorrei che si riconoscesse che ho fatto il mio dovere; anzi avrei dovuto essere sanzionata se non avessi permesso agli studenti di esprimere liberamente il loro pensiero.

E se la soluzione non arriverà?

Penso che se nell'arco di una decina di giorni non ci saranno novità, decideremo di presentare ricorso al giudice del lavoro.

Questa intervista, di Reginaldo Palermo, è stata pubblicata il 28/05/2019 dal sito www.tecnicadellascuola.it

Lezioni concluse. Quali obblighi per i docenti non impegnati negli esami

In vista del termine delle lezioni, segnaliamo gli obblighi dei docenti dopo il suono dell'ultima campanella.

L'orario è valido solo in presenza degli alunni ovvero è in vigore dall'inizio delle lezioni al termine delle stesse.

È molto chiaro in tal senso l'art 28/5 del CNL/2007 il quale recita:

Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello Regionale [cioè di inizio e fine delle lezioni...], l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

Pertanto dal 1 settembre al primo giorno di lezione stabilito dal calendario regionale e dal termine delle lezioni (sempre stabilito dal calendario regionale) al termine delle attività didattiche (30 giugno i docenti possono essere impegnati solo in:

attività collegiali obbligatorie definite nell'art. 29 dello stesso Contratto, che consistono in:

- consigli di classe, per un impegno complessivo annuo non superiore, di norma, alle 40 ore annue;
- scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione;
- riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione, verifica e informazione alle famiglie, fino a un massimo di 40 ore annue, con l'avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto (art. 88, c. 2, lettera "d").

in attività aggiuntive (da svolgere su base volontaria) previste nel POF o deliberate dal Collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario o in attività di aggiornamento, anche queste da svolgere su base volontaria, essendo un diritto del dipendente (art 64 sempre dello stesso Contratto).

Dal momento che fino a prova contraria il nostro orario e i nostri impegni di lavoro sono ancora stabiliti da un Contratto Nazionale che bisogna quindi rispettare, i docenti, nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio) alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d'insegnamento; a recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze; a svolgere attività non previste dal PTOF o non deliberate dal Collegio dei docenti.



FLC CGIL
Reggio Emilia

federazione lavoratori
della conoscenza

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263

re_flc@er.cgil.it
flc.cgil.re@pec.leonet.it

i FUNZIONARI

ROBERTO BUSSETTI

cell. 335 7458160
roberto_bussetti@er.cgil.it

STEFANO MELANDRI

cell. 342 1285695;
stefano_melandri@er.cgil.it

ANTONIO ROMANO

cell. 335 7522372;
antonio_romano@er.cgil.it

SILVANO SACCANI

cell. 340 6792566;
silvano_saccani@er.cgil.it

NELLO GHERARDINI

Collaboratore per
problemi amministrativi contabili
tel. 0522 457263

i RECAPITI

REGGIO EMILIA

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263

	mattina	pomeriggio
Lunedì	chiuso	15.00 - 18.00
Martedì	9.00 - 13.00	chiuso
Mercoledì	9.00 - 13.00	15.00 - 18.00
Giovedì	chiuso	15.00 - 18.00
Venerdì	9.00 - 13.00	15.00 - 18.00
Sabato	chiuso	

CASTELNUOVO MONTI

(Alina Chesi)

Via Monzani, 1 - tel. 0522 457650
oppure 345 0524272

CORREGGIO

(Roberto Bussetti)

Piazzale Finzi, 2 - tel. 0522 457750
venerdì dalle 15.30 alle 18.00

GUASTALLA

(Silvano Saccani)

Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700
lunedì dalle 15.30 alle 18.00

SCANDIANO

(Antonio Romano)

Via De Gasperi 14 - tel. 0522 457800
lunedì dalle 15.30 alle 18.00

Per un miglior servizio, consigliamo di concordare telefonicamente o via mail l'appuntamento. Per gli iscritti è possibile fissare telefonicamente appuntamenti anche in giorni ed orari di chiusura al pubblico.

Non c'è futuro senza cultura

Siamo convinti che la causa principale dell'impoverimento del nostro Paese sia la risultante di anni di disinvestimento in scuola, cultura, formazione. L'Italia investe poco, troppo poco, in formazione e ricerca, sia in termini economici che di politiche di crescita. Il risultato è un sistema a macchia di leopardo con gap anche importanti tra nord e sud, centri e periferie che adesso il progetto sostenuto dal Governo di Autonomia regionale differenziata rischia di far esplodere del tutto. Il risultato sono opportunità di vita profondamente diverse e noi pensiamo che non è di questo che ha bisogno il Paese. Pensiamo sia necessario rilanciare con forza la nostra azione che contrasti il disinvestimento in cultura, ricerca e formazione. E per questo stiamo lavorando al progetto degli Stati generali della cultura. **Più scuola su tutto il territorio italiano, contrasto all'abbandono scolastico, formazione continua perché il mondo cambia in fretta e nessuno deve rimanere indietro e soprattutto una scuola che prepari alla vita.**



**RISORSE
INVESTITE
PER
ISTRUZIONE
E RICERCA
RISPETTO
ALLA SPESA
PUBBLICA**

ITALIA 7,2%



SPAGNA 8,4%

FRANCIA 8,4%

GERMANIA 9,2%

PORTOGALLO 9,1%

OLANDA 11,2%

IRLANDA 12,8%

MEDIA UE 9,5%



Il patronato della Cgil

Scegli il patronato INCA
CGIL. INCA CGIL da sempre
soddisfa i tuoi bisogni

sociali ed è un punto di riferimento per la tutela dei tuoi interessi, in particolare per le questioni previdenziali e assistenziali. La sede principale dell'INCA-CGIL di REGGIO EMILIA è presso la Camera del Lavoro Territoriale (CGIL) in Via Roma, 53 (tel. 0522 457248 - fax 0522 457415 - mail: reggioemilia@inca.it).

Comunque una sede INCA la trovi presso tutte le Camere del Lavoro (CGIL) di zona.

Orari e giorni di apertura sede principale
INCA - Ufficio disoccupazione di Reggio Emilia

Lunedì	dalle ore 8.30 alle ore 13.00 *dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Martedì	dalle ore 8.30 alle ore 13.00 *dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Mercoledì	dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Giovedì	dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Venerdì	dalle ore 8.30 alle ore 13.00 *dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Sabato	dalle ore 8.30 alle ore 12.00

*solo su appuntamento